IL DIRETTORE GENERALE

DISPOSIZIONE N. **55**

DI DATA: **22/03/2022**

OGGETTO: **PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DELL'ESPANSIONE INFRASTRUTTURALE DEL DATACENTER ORFEO PRESSO IL CAMPUS DI BASOVIZZA CIG n. 900978127D - CUP n. J96C18000280008 - J99J21011170001 - APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI GARA, AGGIUDICAZIONE, APPROVAZIONE DEL CONTRATTO E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULAZIONE.**

☑ Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.Lgs. 33/2013

Visto riservato alla Sezione Amministrazione e Personale

☐ non comporta impegno di spesa

Firmato digitalmente da POTOCCO ELENA

☑ impegno 1599/21; 1600/21; 1601/21

☐ accertamento

AREA SCIENCE PARK
AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE
Ente Pubblico Nazionale di Ricerca
Padriciano, 99 | 34149 Trieste | Italy
+39 040 3755111
+39 040 226698
P.IVA 00531590321
urp@areasciencepark.it
protocollo@pec.areasciencepark.it
www.areasciencepark.it
ISO 9001:2015

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

-la disposizione n. 147 di data 13 dicembre 2021 del Dirigente della Struttura Innovazione e Sistemi Complessi con cui si assumeva l'iniziativa per la procedura in oggetto;

- la propria disposizione n. 254 di data 17 dicembre 2021 con la quale si indiceva la procedura in oggetto;

PRESA VISIONE dei seguenti atti e verbali di gara relativi alle sedute finalizzate all'aggiudicazione dell'appalto:

- verbale di data 01 febbraio 2022 relativo alla prima seduta pubblica di gara, nell'ambito della quale il seggio di gara, ha disposto l'ammissione dell'impresa Beantech Srl, unico concorrente, e ha trasmesso i documenti alla Commissione giudicatrice;

- verbale di data 14 febbraio 2022, relativo alla prima seduta pubblica della commissione giudicatrice, nell'ambito della quale la commissione che ha aperto la busta telematica contenente l'offerta tecnica e ha verificato la regolarità formale della documentazione presentata;

- verbale di data 07 marzo 2022 relativo alla seconda seduta della Commissione giudicatrice, in modalità riservata, nell'ambito della quale i commissari hanno assegnato i punteggi per l'offerta tecnica;

- verbale di data 14 marzo 2022 relativo alla terza seduta della Commissione giudicatrice, nella quale i commissari hanno proceduto all'inserimento dei punteggi relativi all'offerta tecnica nell'ambito della piattaforma UnityFVG, all'apertura dell'offerta economica, hanno attribuito i punteggi relativi all'offerta economica e formulato la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente Beantech Srl;

VISTE le conclusioni del RUP formulate con nota di data 14 marzo 2022, conservata agli atti dell'Amministrazione, e preso atto che non sussistono elementi di anomalia dell'offerta;

VERIFICATA la regolarità del procedimento seguito e ritenuto di approvare gli atti di gara e i relativi esiti;

RITENUTO di aggiudicare la gara in favore dell'impresa Beantech Srl, che ha offerto il prezzo complessivo di euro 717.166,00 IVA esclusa alle condizioni qualitative riportate nei documenti costitutivi dell'offerta tecnica conservati agli atti dell'Amministrazione;

PRESO ATTO che sono state avviate le verifiche d'ufficio in merito ai requisiti di partecipazione in capo all'impresa Beantech Srl;

VISTI gli articoli 91 e seguenti del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

PRESO ATTO che è stata avviata la procedura di rilascio delle informazioni antimafia, prescritta dall'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011, acquisendo l'informativa liberatoria provvisoria, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L. 120/2020;

ATTESO che ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo il positivo esito delle verifiche sul possesso dei prescritti requisiti;

VISTO l'allegato contratto per la fornitura e posa in opera dell'espansione infrastrutturale del datacenter ORFEO presso il campus di Basovizza contenente le specifiche modalità di esecuzione della fornitura e dei connessi servizi di assistenza offerte dalla società fornitrice;

DATO ATTO:

- che il contratto prevede una specifica clausola in forza della quale lo stesso è risolutivamente condizionato all'esito delle informazioni antimafia, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011;

- che Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il dott. Stephen John Taylor, direttore del Servizio Innovazione e Sistemi Complessi;

- che il CIG attribuito alla procedura è 900978127D e che i codici CUP sono J96C18000280008 e J99J21011170001;

ATTESO che ai sensi dell'art. 32 comma 10 lett. a) D.lgs. 50/2016 il termine dilatorio per la stipulazione del contratto di cui al comma 9 del medesimo articolo (stand stil) non si applica se è stata presentata una sola offerta;

RITENUTO:

- di procedere alla stipulazione del contratto in pendenza delle suddette verifiche ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) della L. 120/2020;

- di approvare il suddetto contratto e di autorizzare il dott. Stephen John Taylor, direttore della Struttura Innovazione e Sistemi Complessi, a sottoscriverlo con la società Beantech Srl;

- di individuare, quale Direttore dell'esecuzione del contratto, il dott. Stefano Cozzini, cui saranno affidati i compiti previsti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di data 7 marzo 2018, n. 49, recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";

DATO ATTO che le spese derivanti dal presente contratto, di competenza del Direttore della Struttura Innovazione e Sistemi Complessi, sono state assunte come di seguito indicato:

- impegno n. 1599/21 (ARGO - Opificio), capitolo 2203 del bilancio 2021, codice progetto 99182;

- impegno 1600/21 (ARGO – Piattaforme Tecnologiche), capitolo 2203 del bilancio 2021, codice progetto 99143;

- impegno 1601/21 (Attività di studio e progettazione), capitolo 2202, codice progetto 99127;

RICHIAMATO l'articolo 25 dello Statuto dell'Amministrazione che definisce le competenze del Direttore Generale;

SU PROPOSTA del Direttore della Struttura Innovazione e Sistemi Complessi;

DISPONE

- di approvare gli atti della gara richiamati in premessa, aggiudicando l'appalto in favore dell'impresa Beantech Srl, con sede in 33100 - Udine (UD), Via Ivrea, 5, C. F. e P. IVA 02175740303, al prezzo di euro 717.166,00 (euro settecentodiciassettemilacentosessantasei//00) IVA esclusa, e alle condizioni qualitative offerte in gara;

- di procedere alla stipulazione del contratto in pendenza delle suddette verifiche ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) della L. 120/2020;

- di approvare il suddetto contratto e di autorizzare il dott. Stephen John Taylor, direttore della Struttura Innovazione e Sistemi Complessi, a sottoscriverlo con la società Beantech Srl;

- di individuare, quale Direttore dell'esecuzione del contratto, il dott. Stefano Cozzini, cui saranno affidati i compiti previsti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di data 7 marzo 2018, n. 49, recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";

- di dare atto che le spese derivanti dal presente contratto, di competenza del Direttore della Struttura Innovazione e Sistemi Complessi, sono state assunte come di seguito indicato:

 - impegno n. 1599/21 (ARGO - Opificio), capitolo 2203 del bilancio 2021, codice progetto 99182;

 - impegno 1600/21 (ARGO – Piattaforme Tecnologiche), capitolo 2203 del bilancio 2021, codice progetto 99143;

 - impegno 1601/21 (Attività di studio e progettazione), capitolo 2202, codice progetto 99127.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Anna Sirica

Anna Sirica
22.03.2022
16:32:09
GMT+00:00

ALLEGATI: SCHEMA DI CONTRATTO

ALLEGATO P-03

SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DELL'ESPANSIONE INFRASTRUTTURALE DEL DATACENTER ORFEO PRESSO IL CAMPUS DI BASOVIZZA

CIG n. 900978127D
CUP n. - J96C18000280008 - J99J21011170001

tra

l'**Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park**, ente pubblico istituito con D.P.R. 6.3.1978, n. 102, con sede in Trieste, Padriciano n. 99, C.A.P. 34149, C.F. 00531590321, rappresentata dal Dott. Stephen John Taylor, Direttore della Struttura Innovazione e Sistemi Complessi, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente

e

la società BEANTECH SRL, con sede legale in UDINE (UD), CAP 33100, iscritta al registro delle imprese di UDINE in data 30/01/2001, al n. 02175740303, iscrizione Repertorio Economico Amministrativo n. UD - 240902, C.F. 02175740303 P.I. 02175740303, rappresentata dal sig. Fabiano Benedetti, C.F. BNDFBN70D21H816C, in qualità di Legale rappresentante

Premessa	3
Art. 1 - Norme regolatrici	3
Art. 2 - Oggetto	4
Art. 3 – Termine e luogo di consegna e installazione	4
Art. 4 - Corrispettivo dell'appalto	4
Art. 5 – Caratteristiche dei beni oggetto della fornitura; modalità di installazione e collaudo	4
Art. 6 – Garanzie; responsabilità	5
Art. 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	5
Art. 8 – Obblighi di riservatezza	6
Art. 9 – Trattamento dati personali	6
Art. 10 - Subappalto	6
Art. 11 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari	6
Art. 12 - Cauzione definitiva	7
Art. 13 – Recesso	8
Art. 14 - Recesso per giusta causa	8
Art. 15 - Divieto di cessione del contratto; cessione del credito	8
Art. 16 - Risoluzione per inadempimento	8
Art. 17 – Ulteriori ipotesi di risoluzione del contratto	9
Art. 18 – Penali	9
Art. 19 - Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare	10
Art. 20 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia	10
Art. 21 - Direttore dell'esecuzione del contratto	10
Art. 22 - Fatturazione e pagamenti	11
Art. 23 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore	12
Art. 24 - Disposizioni anticorruzione	12
Art. 25 - Foro di competenza	12
Art. 26 - Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali e rimborso delle spese di pubblicazione	12
Clausole vessatorie	13

Premessa

1. Con disposizione del Direttore Generale di data 17/12/2021, n. 254, l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste (di seguito denominato Area Science Park o l'Amministrazione) ha indetto, ai sensi degli artt. 35 e 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice), una gara comunitaria a procedura aperta per l'affidamento dell'appalto concernente i servizi di fornitura e posa in opera dell'espansione infrastrutturale del datacenter ORFEO presso il campus di Basovizza, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice;

2. Il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE in data 22/12/2021, sul profilo del committente e sul sito della piattaforma informatica Unity FVG in data 17/12/2021, sul sito dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in data 20/12/2021 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 12/01/2022.

3. con verbale di data 14/03/2022, la Commissione aggiudicatrice ha definito la proposta di aggiudicazione della procedura di gara;

4. il Direttore Generale, con disposizione di data __/03/2022, n. _____, ha approvato la proposta di aggiudicazione, aggiudicando l'appalto in favore di BEANTECH SRL;

5. la predetta aggiudicazione è stata comunicata ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del Codice;

6. l'aggiudicatario dell'appalto (di seguito denominato Appaltatore) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice;

7. L'Appaltatore è stato sottoposto alle verifiche antimafia di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

8. l'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati – ivi compreso il Capitolato tecnico come integrato dall'offerta tecnica presentata in sede di gara, nonché il bando – definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

9. l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 1 - Norme regolatrici

1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta economica, il capitolato tecnico e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

2. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto d'appalto il Capitolato tecnico (allegato P-02), l'offerta tecnica presentata in sede di gara (allegato M-04) e l'offerta economica (allegato M-05) sottoscritti dal concorrente, e, ancorché non materialmente allegato allo stesso, il Documento Unico Valutazione rischi da interferenza (DUVRI).

3. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- dalle disposizioni del Codice, dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato dal Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- dal codice di comportamento dei dipendenti di Area Science Park.

4. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per Area Science Park, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

5. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Amministrazione prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte

migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dall'Amministrazione.
6. Il presente appalto viene affidato ed accettato con osservanza piena ed assoluta di quanto previsto dal presente Schema di Contratto, dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato, dal D.Lgs. n. 50/2016 e, in generale, da tutte le altre leggi e regolamenti ad esso applicabili vigenti all'atto dell'affidamento.
7. Sono da ritenersi compresi nell'appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare l'appalto interamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente schema di contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal preventivo di offerta.
8. Area Science Park provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

1. Il presente contratto ha per oggetto la fornitura e posa in opera dell'espansione infrastrutturale del datacenter ORFEO presso il campus di Basovizza compresi i servizi di set-up, installazione integrazione e manutenzione successiva.
2. Formano parte integrante del presente contratto gli allegati individuati dall'articolo 1.
3. I servizi di manutenzione e assistenza tecnica dovranno essere forniti per la durata di 3 anni, o per la diversa e superiore durata prevista dall'offerta tecnica presentata in sede di gara. I servizi dovranno essere svolti alle condizioni previste nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica.

Art. 3 – Termine e luogo di consegna e installazione

1. L'Appaltatore provvederà alla consegna di tutti i beni oggetto della fornitura entro il termine massimo di 90 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del presente contratto, applicando la riduzione di 30 giorni, offerta in sede di gara. Relativamente all'installazione e conformemente a quanto dichiarato nell'offerta, l'appaltatore offre 20 giornate/uomo aggiuntive, rispetto al minimo di 20 giornate/uomo previste nel capitolato, per un totale di 40 giornate/uomo.
2. Qualora i termini di consegna ricadano nel periodo estivo verrà considerato un periodo di sospensione per le ferie estive, compreso tra il giorno 15/08/2022 e il giorno 21/08/2022, per complessivi 14 giorni. In tale periodo di sospensione non decorrono i termini di consegna.
3. I beni oggetto della fornitura dovranno essere consegnati e installati presso il Campus di Area Science Park di Basovizza (S.S. 14, Km 163,5, 34149 Trieste), edificio Centrale Tecnologica, stanza T06.

Art. 4 - Corrispettivo dell'appalto

1. L'importo contrattuale complessivo per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all'art. 2, viene determinato in € 717.166,00 (Diconsi Eurosettecentodiciassettemilacentosessantasei/00) cui va aggiunta l'IVA nella misura di legge; non sono previsti oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze.

Art. 5 – Caratteristiche dei beni oggetto della fornitura; modalità di installazione e collaudo

1. L'Appaltatore consegnerà, a propria cura, spese e rischio, entro il termine indicato dall'art. 3, i beni oggetto della presente fornitura, che dovranno essere consegnati franco nostra sede, presso il Campus di Area Science Park di Basovizza, edificio Centrale Tecnologica, stanza T06. Gli imballaggi, la preparazione del bene oggetto della fornitura nonché il suo trasporto sono a carico dell'Appaltatore. Sono, inoltre, a carico dell'Appaltatore gli oneri e i rischi connessi a perdite e danni ai beni durante il trasporto, la sosta presso l'Amministrazione e la consegna.
2. L'Appaltatore dichiara, con ciò confermando quanto già dichiarato in sede di gara, di aver esaminato la documentazione di gara, di essersi recato sul luogo di esecuzione della fornitura, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio e di ritenere lo stesso realizzabile, il progetto adeguato e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.
3. L'Appaltatore dichiara, con ciò confermando le dichiarazioni rese in sede di gara, di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dell'appalto, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia delle prestazioni oggetto dell'appalto.
4. L'esecuzione delle prestazioni è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore

deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
5. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili all'appalto in oggetto. L'Appaltatore è tenuto ad attenersi alle prescrizioni in materia di sicurezza contenute nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), rispetto al quale ha la facoltà di proporre eventuali modifiche e integrazioni che saranno esaminate dall'Amministrazione.
6. In merito a quanto sopra l'Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.
7. Successivamente della consegna dei beni oggetto del contratto di fornitura, l'Amministrazione provvederà ad effettuare il collaudo secondo le modalità previste dall'art. 9 del capitolato tecnico.
8. Le attività di collaudo dovranno concludersi entro e non oltre 30 giorni dalla consegna e installazione dei beni e il collaudatore sarà tenuto alla firma della lettera di accettazione e al rilascio del certificato di collaudo positivo contestualmente alla fine delle attività o comunque entro e non oltre i successivi 15 giorni decorrenti dalla fine delle attività di collaudo. In caso di collaudo negativo, l'Amministrazione comunicherà all'Impresa l'esito delle relative operazioni, assegnando un termine di 5 (cinque) giorni per svolgere le proprie deduzioni. Decorso detto termine e qualora le deduzioni dell'Impresa non risultassero dirimenti, l'Amministrazione dichiarerà la risoluzione del contratto, salva la facoltà di esigere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
9. A seguito dell'accettazione della strumentazione fornita e dell'approvazione del verbale di collaudo l'Appaltatore si impegna a svolgere le attività di formazione come indicate in sede di offerta.

Art. 6 – Garanzie; responsabilità

1. Indipendentemente dal collaudo positivo, l'Appaltatore garantisce che i beni oggetto della fornitura sono di ottima qualità nei materiali e nell'esecuzione, idonei all'uso ed esenti da vizi e imperfezioni.
2. L'Appaltatore, a decorrere dalla data del collaudo, garantisce i beni oggetto della fornitura per la durata e con le modalità previste dal capitolato tecnico.
3. Si precisa che l'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno direttamente o indirettamente causato con dolo o colpa grave a persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, senza preventivi limiti di valore. La responsabilità è assunta in relazione a danni causati da rotture o malfunzionamenti dei prodotti di qualsiasi natura, purché non imputabili a utilizzi non conformi alla documentazione d'uso degli strumenti.

Art. 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
5. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
6. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da Area Science Park direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), di cui al periodo precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
8. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, Area Science Park paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice.

Art. 8 – Obblighi di riservatezza

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con Area Science Park e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. L'obbligo di cui al primo comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Area Science Park ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.
6. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione ad AREA Science Park.

Art. 9 – Trattamento dati personali

1. Le parti dichiarano di attenersi al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento Europeo n. 679/2016 circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

Art. 10 - Subappalto

1. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto parte del contratto.

Art. 11 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 e dalla legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto, conti correnti bancari o postali "dedicati", anche non in via esclusiva; gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'Amministrazione, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie connesse al presente contratto.

2. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG (Codice Identificativo Gara) n. **900978127D** e i codici CUP (Codice Unico Progetto) n. **J96C18000280008 e J99J21011170001**, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, commi 2 e 3, della legge

136/2010 (pagamenti in favore di: enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, gestori e fornitori di pubblici servizi, pagamenti di tributi, spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa). Si precisa che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, dovranno essere eseguiti tramite il sopra citato conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente contratto.

3. L'Appaltatore si impegna a indicare il CIG e il CUP in ogni documento contabile afferente il presente contratto, e si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; l'Appaltatore si impegna a trasmettere tempestivamente la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente. L'Appaltatore si impegna altresì a comunicare l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e informandone contestualmente l'Amministrazione e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente; uguale impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al contratto oggetto della presente proposta.

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

5. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere ad Area Science Park, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che Area Science Park si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

6. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

7. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (attuale ANAC).

Art. 12 - Cauzione definitiva

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia in favore dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park per l'importo di € _____ (Diconsi Euro_____/__), resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, costituita mediante polizza n. _____rilasciata da _____in data _____.

2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte di Area Science Park, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta scritta di Area Science Park qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, Area Science Park ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

4. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta percento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola

condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
5. L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
6. Area Science Park ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui all'art. 6 del presente contratto.

Art. 13 – Recesso

1. Area Science Park ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Area Science Park.
3. In caso di recesso di Area Science Park, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei lavori, dei servizi o delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 14 - Recesso per giusta causa

1. In caso di sopravvenienze normative interessanti Area Science Park che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, l'Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore mediante PEC.
2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 15 - Divieto di cessione del contratto; cessione del credito

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'art. 106, comma 1, lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.
2. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106, comma 13, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad Area Science Park. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991**.** È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il codice CIG assegnato al contratto al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.
4. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di Area Science Park al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 16 - Risoluzione per inadempimento

1. Area Science Park si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso Area Science Park ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso si conviene che Area Science Park, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per

l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

a) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Area Science Park;
b) ritardo nella consegna dei beni oggetto della fornitura per un periodo superiore a 30 giorni rispetto al termine oggetto di offerta;
c) reiterato e ingiustificato mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, accertato dagli enti competenti;
d) reiterata e ingiustificata inosservanza alle prescrizioni in materia di sicurezza impartite dall'Amministrazione;
e) ricorso a subappalti non autorizzati dall'Amministrazione.
f) violazione del divieto di cessione del contratto o delle norme in materia di cessione del credito.

3. Costituisce causa di risoluzione di diritto la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore).
4. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
5. In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire ad Area Science Park tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.
6. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
7. In caso di risoluzione del contratto in base al presente articolo, l'Amministrazione incamererà la cauzione definitiva a titolo di risarcimento, salva la facoltà di esigere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
8. Ai sensi dell'art. 110 del Codice, Area Science Park interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede inofferta.
9. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Art. 17 – Ulteriori ipotesi di risoluzione del contratto

1. Area Science Park procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.
2. In ogni caso, Area Science Park potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80.
3. Area Science Park può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice.
4. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 18 – Penali

1. In caso di eventuali prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte dal presente contratto, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,05‰ (zero-virgola-zero-cinque-per-mille) e lo 0,5% (zero-virgola-cinque-per-cento) dell'importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.
2. In caso di ritardo nella consegna dei beni rispetto al termine oggetto di offerta, verrà applicata una penale dell'1‰ (uno-per-mille) dell'importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni giorno di ritardo.
3. In caso di ritardo negli interventi di manutenzione e assistenza previsti dall'art. 10 del Capitolato tecnico, verrà applicata una penale dell'1‰ (uno-per-mille) dell'importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza

esclusi, per ogni giorno di ritardo.
4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal responsabile del procedimento ovvero, se nominato, dal direttore dell'esecuzione del contratto. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al direttore nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora Area Science Park ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
5. Nel caso di applicazione delle penali, Area Science Park provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
6. Costituisce inadempimento contrattuale e, pertanto, occasione di applicazione delle penali previste dal predetto articolo anche la mancata prestazione del servizio a causa di sciopero aziendale.

Art. 19 - Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare

1. Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto, salvo quanto previsto dall'art. 110 del Codice. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà di Area Science Park proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
2. In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 – commi 17 e 18 – del Codice.
3. Ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4- ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, AREA Science Park interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 20 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

1. Area Science Park, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
2. Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice, cui integralmente si rinvia.
3. L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune da Area Science Park, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
4. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata da Area Science Park.

Art. 21 - Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Area Science Park nominerà il Direttore dell'esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
2. Salvo diverse disposizioni, Area Science Park, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.
3. Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, di controllare, in accordo con i competenti uffici dell'Amministrazione, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e prassi dell'Amministrazione, nonché di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione, rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.

4. L'Appaltatore indicherà il nominativo del responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cuitrattasi.

Art. 22 - Fatturazione e pagamenti

1. Il compenso spettante all'Appaltatore verrà corrisposto, su presentazione delle relative fatture, con le seguenti modalità:

- 100%, dell'importo offerto per la fornitura HW e dell'espansione UPS, ovvero degli importi indicati dall'appaltatore in fase di offerta, relativi alle voci 1 e 2;

l'importo indicato dall'appaltatore in fase di offerta relativo alla voce 3 (Servizi di set-up, installazione integrazione e manutenzione successive), sarà corrisposto suddividendolo in parti uguali in base alle annualità del presente contratto, e liquidato in modalità posticipata, al termine di ogni annualità.

2. Tutte le fatture dovranno contenere i seguenti riferimenti:

- data e numero del presente contratto
- CIG (Codice Identificativo Gare)
- CUP (Codice Unico Progetto)

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

3. L'Amministrazione provvederà al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite.

4. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora l'Amministrazione abbia contestato all'Appaltatore l'inadempimento o il negligente adempimento di una o più obbligazioni previste dal presente contratto. La sospensione sarà preceduta dal procedimento di cui all'articolo rubricato "Penali". Una volta esaurito il procedimento di contestazione, l'Amministrazione procederà alla liquidazione di tutto o parte dell'importo previsto dalla fattura.

5. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore a euro 5.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

6. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente articolo non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.

7. Ai sensi dell'art. 30, comma 5bis, del D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo della fornitura è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede finale successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione.

9. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate all'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park (P.IVA 00531590321) – Padriciano n. 99, 34149 Trieste e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

10. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il Codice Unico Ufficio del Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste è: **UF6YGC.**

11. Area Science Park rientra nell'ambito applicativo dello "split payment" previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014. Di conseguenza, rimangono a carico della Società gli ulteriori adempimenti fiscali; in particolare le fatture elettroniche emesse dovranno riportare nel campo "esigibilità IVA" la dicitura "operazione soggetta a scissione dei pagamenti". Ai sensi della normativa vigente, le fatture elettroniche prive di questa annotazione verranno rifiutate.

12. L'importo delle predette fatture verrà pagato a mezzo bonifico dall'Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato dall'Appaltatore.

Art. 23 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alla presa in carico dei beni e del loro trasporto presso i locali dell'Appaltatore, alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.
3. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.
7. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 16.

Art. 24 - Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante") e visibile sul sito istituzionale dell'Amministrazione, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. L'Appaltatore collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione dell'Ente e segnalando situazioni di illecito nell'Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

Art. 25 - Foro di competenza

1. Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Trieste.
2. È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 26 - Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali e rimborso delle spese di pubblicazione

1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 co. 14 del Codice e dell'articolo 6 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con Legge 21 febbraio 2014, n. 9.
2. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.

3. L'Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad IVA, che l'Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore medesimo.
4. Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

Letto, approvato e sottoscritto

Per Area Science Park per l'Appaltatore

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Clausole vessatorie

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile si richiamano ed espressamente si approvano i seguenti articoli:

Art. 5 - Caratteristiche dei beni oggetto della fornitura; modalità di installazione e collaudo
Art. 6 - Garanzie; responsabilità
Art. 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
Art. 8 - Obblighi di riservatezza
Art. 10 - Subappalto
Art. 12 - Cauzione definitiva
Art. 13 - Recesso
Art. 14 - Recesso per giusta causa
Art. 15 - Divieto di cessione del contratto; cessione del credito
Art. 16 - Risoluzione per inadempimento
Art. 17 - Ulteriori ipotesi di risoluzione del contratto
Art. 18 - Penali
Art. 22 - Fatturazione e pagamenti
Art. 23 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore
Art. 25 - Foro di competenza

L'Appaltatore

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.